

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 271/10[^]

M. J.
11.05.17
M. J.

2^A COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura

**Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 21 del 13 ottobre
2004**

“Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità”

Proposta di Legge Regionale

Presentata dall'On. Mario Magno

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 35896 del 14/09/2017

Classificazione 02-05

RELAZIONE DESCRITTIVA

Nel contesto della Regione Calabria il distretto rurale ha un'importanza centrale rispetto a quello attuabile nelle altre regioni. La diversità, nello specifico, si delinea sulla base del potenziale grado di qualità dei distretti rurali ed agroalimentari introdotti dalla normativa nazionale attraverso il D.lgs. n. 228/2011 il cui contenuto ha trovato parziale accoglimento nella Regione Calabria. La legge regionale con la quale si è tentato di recepire il contenuto della normativa nazionale è la n. 21/2004, la quale, riprendendo le massime del provvedimento nazionale, di fatto ha parzialmente legiferato in merito all'attuazione concreta dei distretti.

Invero, la ragione da cui è scaturito il percorso di ricerca del presente lavoro è quella di disciplinare, in maniera più esaustiva, l'esistenza dei nuovi distretti rurali e agroalimentari presenti sul territorio, oltre ad analizzare quelli già avviati nel passato che non hanno, in linea generale, avuto sviluppi considerevoli.

Per disciplinare meglio la materia si rende opportuno integrare il testo della legge regionale n. 21/2004 specificando in maniera più esaustiva le politiche di internazionalizzazione che devono accompagnare lo sviluppo dei distretti rurali e introducendo politiche di sostenibilità economica delle produzioni che al giorno d'oggi costituiscono un passaggio fondamentale.

L'obiettivo del presente lavoro è dunque quello di puntare esclusivamente sulle risorse di carattere geografico, culturale e sociale di cui i territori dispongono analizzando gli elementi di criticità che non hanno consentito una crescita adeguata dei sopra richiamati distretti.

L'attenzione deve essere rivolta alle imprese agricole e agroalimentari che puntano sulla qualità e, allo stesso tempo, sulla tipicità di prodotto per attrarre un apprezzabile bacino di utenza, tentando di posizionarsi in nicchie di mercato in maniera tale da rappresentare una considerevole fonte di guadagno.

Tutto ciò necessita chiaramente dell'impegno delle amministrazioni pubbliche il cui ruolo è quello di promuovere il territorio, capitalizzandone le potenzialità naturali,

culturali ed economiche.

In questo senso il carattere rurale assume, dunque, un valore inestimabile perché oltre a favorire un maggiore sviluppo economico può rivoluzionare il sistema di relazioni esistente rendendolo più snello e più operativo. Da qui la necessità di intraprendere un percorso politico finalizzato a stabilire il ruolo degli agenti locali tracciando un percorso di sviluppo unitario, a definire metodi e strumenti che ne garantiscono il governo. Pertanto, non si può prescindere da un'analisi del modello di funzionamento del sistema locale partendo dal concreto sostegno delle vocazioni naturali del territorio. La ratio deve essere quella di condurre uno studio approfondito, dal carattere esplorativo, nell'intento di dare un impulso alle potenzialità dei distretti rurali ed agroalimentari facendo emergere qualità, talvolta inconsapevoli, per meglio definire e rendere più incisiva la legge regionale in materia.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di novellare la legge regionale. Il testo normativo di cui alla presente proposta di legge regionale contempla, dunque, solo modifiche di carattere ordinamentale e organizzative e non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integrazione LR21/04 (Art 1)	C	P	0,00
2	Integrazione LR21/04 (Art 2)	C	P	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
-----	-----	-----	-----	-----
Totale	-----	-----	-----	0,00/-----

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

Al punto 2 dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 si integra la disciplina dell'orientamento e modernizzazione ampliando l'oggetto da settore agricolo al distretto rurale con il seguente comma:

“Al fine di riconoscere piena applicazione alla presente legge, i distretti rurali devono essere interpretati come sistemi produttivi locali, di carattere interregionale, attraverso la creazione di forme di interrelazione e/o interdipendenza produttiva capaci di confezionare prodotti certificati per l'esportazione anche oltre i confini nazionali”.

Articolo 2

Individuazione – Definizioni

All'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 si aggiunge il seguente comma:

“Si perfezioni la disciplina sulla produzione incentivando la coltivazione, l'allevamento e la relativa trasformazione nella valorizzazione delle peculiarità territoriali con lo scopo di favorirne lo sviluppo locale nelle declinazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale nel settore biologico”.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

- Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

- La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Reggio Calabria, li 11-09-2017

On.le Mario Magno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Magno', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name 'On.le Mario Magno'.